

VERSÒ LA RIAPERTURA BILANCIO

## Conti aziendali da monitorare per andare incontro alla fase 2

*Oltre i dati contabili vanno valutati anche i parametri qualitativi di rischio  
L'aiuto del Dl Liquidità è temporaneo: solo un'analisi a 360 gradi tutela l'impresa*

I riflessi dell'emergenza Covid-19 sulla continuità aziendale non termineranno con l'approvazione dei bilanci. Avranno ancora rilevanza per amministratori, sindaci e revisori; e si estenderanno ai rapporti con le banche, che dovranno gestire la concessione di nuovo credito e/o gli interventi sui prestiti già in essere. Senza dimenticare gli obblighi dell'imprenditore previsti dall'articolo 2086 del Codice civile (così modificato dal nuovo Codice della crisi): «Istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale».

### Oltre gli aiuti del decreto

L'articolo 7 del decreto Liquidità prevede - per i bilanci 2019 non ancora approvati e per i bilanci 2020 - il mantenimento della prospettiva della continuazione dell'attività, se sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso prima del 23 febbraio 2020. C'è però il rischio che gli imprenditori si sentano legittimati a ritardare o posporre scelte strategiche cruciali, nella speranza che alla fine della pandemia tutto torni come prima. Ma se così non fosse? In caso di ulteriori difficoltà, si creerebbe un cortocircuito: da una parte, la possibilità di fruire della norma che congela la continuità aziendale "ante coronavirus" e la mantiene sino al 2021; dall'altra, il pericolo di trascurare eventuali stati di crisi.

Al momento non sono previste deroghe alle responsabilità degli organi amministrativi e di controllo. Anche con le nuove disposizioni, rimarrà in vigore il citato articolo 2086 del Codice civile e la valutazione dell'esistenza del *going concern* resterà di competenza all'organo

amministrativo; il revisore continuerà a dover fornire il proprio giudizio nell'ambito delle procedure previste dall'Isa Italia 570; al collegio sindacale resterà la verifica su tutto il processo delineato e sull'esistenza di una adeguata informativa, ex articolo 2403 del Codice civile. Il decreto Liquidità non prevede eccezioni neppure all'applicazione delle "ordinarie" metodologie contabili (come l'ammortamento dei cespiti) e dei principi di revisione "standard" (come l'Isa Italia 570), adeguati a contesti di stabilità.

### **I percorsi di indagine**

L'imprenditore deve perciò dotarsi di validi strumenti di indagine, per una rilevazione continua e ragionata della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aziendale: utile ad amministratori, sindaci, revisori e istituti finanziari.

Dal punto di vista tecnico, un percorso logico di indagine può consistere nell'osservare gli indicatori reddituali, patrimoniali e finanziari, e valutare anche i parametri qualitativi di rischio che un mero sistema dei valori del bilancio non sarebbe in grado di cogliere. A tal fine, riferimenti adeguati sono gli indici contenuti nel principio di revisione Isa Italia 570, gli indicatori di perdite durevoli di valore sugli asset suggeriti nei principi contabili Oic 9 e Ias 36, nonché gli «indici di allerta» varati dal Cndcec nell'ottobre 2019 in attuazione dell'articolo 13 del Codice della crisi.

Con queste fonti si può delineare un percorso logico di indagine sullo "stato di salute" dell'impresa a 360 gradi (si veda la scheda in pagina). La verifica di un patrimonio netto positivo e di un *debt ratio* contenuto non può più essere sufficiente, se la risposta agli altri quesiti denota incertezze significative o rischi elevati: cogliere per tempo le circostanze che possono minare altri equilibri (diversi da quelli economico e finanziario) è dunque fondamentale.

Interrogarsi costantemente su tali valori e tematiche può aiutare ad anticipare eventuali situazioni di crisi e porvi tempestivo rimedio anche ripensando i modelli di business, oltre a fornire prontamente agli organi di controllo informazioni e aggiornamenti richiesti. In tal modo si potrebbero rilevare per tempo e fronteggiare difficoltà finanziarie e di liquidità. Infatti, disporre di un quadro chiaro e *rolling* dei fabbisogni di cassa potenziali può evidenziare con anticipo i problemi e guidare a una gestione "ragionata" della crisi, anche nelle negoziazioni con gli istituti di credito e nella valutazione di scelte strategiche.

In sintesi, le imprese non dovranno distogliere l'attenzione da tale principio cardine, né dai propri parametri vitali, per affrontare al meglio la delicata fase-2 appena iniziata.

© RIPRODUZIONE RISERVATAr

A cura di

Laura Braga

Alice Galimberti

Francesco Nobili